



ORDINANZA COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI COMUNALI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLO SFRUTTAMENTO DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (REGOLAMENTO INCENTIVI COMUNALI)

Il Municipio di Gravesano, richiamati

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- La Legge federale sull'energia (Lene) del 30 settembre 2016;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1 novembre 2017;
- il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia del 6 aprile 2016;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- il piano d'azione contenuto nel Piano Energetico Comunale del 01.12.2016;
- il Regolamento sugli incentivi comunali del 15.07.2019

ordina

Art. 1 Sportello energia

Per ogni consulenza e informazione in materia di misure di risparmio energetico e relativi incentivi è a disposizione l'Ufficio tecnico comunale con il servizio denominato "Sportello energia". Questo servizio, secondo le necessità, si avvale della collaborazione di un consulente esterno specializzato in materia. La consulenza è gratuita per i domiciliati e per i proprietari d'immobili situati nel comprensorio comunale di Gravesano. La consulenza offerta per il tramite di questo servizio si limita ad un'informazione generale e/o valutazione di massima. Consulenze di dettaglio o specifiche per singoli casi sono a carico del richiedente che può decidere in merito a libera scelta.

Art. 2 Disponibilità di credito

1. La disponibilità di credito per gli incentivi è fissata annualmente in sede di preventivo comunale.
2. Una volta utilizzato il credito a disposizione, le richieste d'incentivo pendenti vengono considerate nell'anno successivo.



Art. 3 Beneficiari

1. I domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche, possono beneficiare di tutti gli incentivi previsti nella presente Ordinanza, tenuto conto delle limitazioni di reddito imponibile indicate.
2. I non domiciliati, in quanto proprietari di un immobile nel comprensorio comunale di Gravesano, possono beneficiare esclusivamente degli incentivi nell'ambito delle costruzioni o a favore dell'uso di energie rinnovabili nell'edilizia. Per beneficiare degli incentivi i non domiciliati devono disporre di un reddito fiscale imponibile inferiore a CHF 50'000. Fa stato l'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
3. I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto all'incentivo richiesto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti pertinenti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti. In caso di mancata collaborazione in questo senso, l'incentivo richiesto sarà negato.

Art. 4 Richieste incentivi

1. Le richieste degli incentivi vanno presentate secondo le modalità indicate nella presente Ordinanza per ogni singolo incentivo. In caso di richiedenti minorenni, la richiesta va presentata dal rappresentante legale.
2. Possono essere presentate delle richieste per ogni misura applicata a partire dal 1° gennaio 2019, ritenuto che siano rispettate le condizioni fissate per beneficiare dell'incentivo richiesto.

Art. 5 Decisioni

Il Municipio è competente per decidere in merito alle richieste d'incentivo. Per gli incentivi sull'acquisto di biciclette/autoveicoli elettrici (art. 6 Regolamento), è delegata competenza decisionale all'Amministrazione comunale.

Art. 6 Modalità di versamento

Gli incentivi, una volta riconosciuti e decisi, secondo la disponibilità di cassa, sono pagati in contanti, fino ad un importo massimo di CHF 300 allo sportello della Cancelleria comunale, previa firma di una ricevuta, oppure versati sul conto postale o bancario indicato dal beneficiario entro 30 giorni dall'avvenuta concessione.

Art. 7 Prestazioni – biciclette e autoveicoli elettrici

1. Sono concessi incentivi per l'acquisto di biciclette e autoveicoli elettrici allo scopo di ridurre il consumo di carburanti.
2. L'entità dell'incentivo per la bicicletta elettrica, è pari al 10% del costo d'acquisto, ritenuto un importo massimo annuo di CHF 500 una tantum (massimo uno per economia domestica).
3. L'entità dell'incentivo, per autoveicolo elettrico, è pari a CHF 500 annui (versati nel corso del mese di dicembre) per i primi 4 anni, quindi un incentivo totale di CHF 2'000. La vendita o la rinuncia al veicolo nei primi 4 anni comporta l'interruzione del diritto.
4. Gli incentivi sono concessi solo per biciclette e autoveicoli acquistati in Svizzera.



5. Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per l'acquisto della bicicletta elettrica o dell'autoveicolo elettrico, una volta nell'arco di 5 anni.
6. La richiesta degli incentivi deve essere presentata tramite l'apposito formulario, scaricabile dal sito www.gravesano.ch oppure ottenibile presso la Cancelleria comunale. Al formulario va allegata copia della fattura (o scontrino d'acquisto) della bicicletta/autoveicolo.

Art. 8 Prestazioni – costruzione e risanamento edifici

Il Municipio corrisponde, su richiesta, a ciascun proprietario di edifici destinati all'abitazione primaria siti nella giurisdizione comunale di Gravesano, un contributo, una tantum, secondo i seguenti parametri:

- il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la costruzione di edifici destinati all'abitazione primaria certificati Minergie-A e/o Minergie-P, ritenuto un importo massimo di CHF 4'000;
- il 50% dell'incentivo cantonale base riconosciuto per il risanamento di edifici abitativi (art. 6a del D.E. del 06.04.2016), la cui costruzione è precedente all'anno 2000, destinati all'abitazione primaria, ritenuto un importo massimo di CHF 2'000;
- il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento a fonte fossile o elettrico (diretto o accumulazione) in edifici destinati all'abitazione primaria con impianto a termopompa o allacciamento ad una rete di teleriscaldamento / rete energetica, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000. Nei casi fosse necessaria la realizzazione ex novo della distribuzione di calore all'interno dell'edificio, il contributo massimo è fissato in CHF 2'000;
- il 50% dell'incentivo cantonale riconosciuto per la posa di pannelli solari termici su edifici destinati all'abitazione primaria, ritenuto un importo massimo di CHF 1'000. Sono esclusi dagli incentivi gli impianti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 14a del RUE n per edifici plurifamiliari;
- il 35% del contributo unico cantonale per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ritenuto un importo massimo di CHF 1000. L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici allacciati alla rete da 2 a 50 kWp.

Art. 9 Norma integrativa

Per quanto non precisato nella presente Ordinanza fa stato il Regolamento sugli incentivi comunali del 15.07.2019.

Art. 10 Norma abrogativa

La presente Ordinanza abroga ogni precedente Ordinanza municipale o altra disposizione comunale vigente in materia.

Art. 11 Entrata in vigore

Adottata dal Municipio con risoluzione municipale nr. 419 del 5 agosto 2019
Pubblicata agli albi dal 16 agosto 2019 al 14 settembre 2019

PER IL MUNICIPIO DI GRAVESANO

Il Sindaco

Il Segretario

M. Anghileri

G. Cremona